

piuta, si avrebbe il diritto di credere in paese ed all'estero che presso di noi più non esiste una vera, una savia, una buona amministrazione della giustizia; una vera, una savia, una sincera applicazione della legge. Il quale giudizio credo potere affermare che sarebbe giudizio erroneo, giudizio contrario alla verità, giudizio altamente ingiurioso a quella stessa istituzione di giurati, che, lo dirò ancora una volta, in regola generale, in quasi tutti i casi ha fatto e sta facendo ottima prova, ed ha fornito un argomento novello che il popolo italiano è maturo a tutto ciò che vi ha di buono nella civiltà, che il popolo italiano, come si è mostrato maturo nelle lotte politiche, così ha saputo mostrarsi maturo anche nella partecipazione all'amministrazione della giustizia. (*Bene!*)

Fatte queste dichiarazioni, io pregherei lo stesso onorevole Brofferio a voler consentire che le gravissime quistioni che egli ha sollevato vengano discusse in altra occasione, e che per oggi la discussione si limiti alla proposta Mellana. A questo modo faremo che non sia tempo sprecato quello che impiegheremo già l'altro giorno, e quello che impiegheremo ancora oggi a discutere intorno a quest'interpellanza. In ordine alla proposta Mellana, è possibile oggi un voto serio e coscienzioso, il quale abbia una pratica utilità; invece se noi allarghiamo troppo il campo della discussione, avverrà che molti, e forse tutti ci troveremo nella impossibilità di dare un voto serio ed efficace.

E quanto a me dichiaro che sono disposto a votare nel senso indicato dall'onorevole Mellana, ma darò all'incontro un voto contrario, o mi asterrei, se io vedo la quistione ingigantita per modo che insieme colle materie già discusse e mature mi si volesse costringere a pronunciare sopra argomenti evidentemente immaturi.

DE FALCO, ministro guardasigilli. Debbo confessare alla Camera che, quando l'onorevole Mellana annunciò la sua interpellanza intorno all'applicazione che si era fatta dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1865, io ne rimasi, o signori, grandemente preoccupato; e la mia preoccupazione nacque da quello appunto che annunciò l'onorevole Mellana, quantunque egli stesso con molta arte, e dirò anche con molta lealtà, abbia cercato di temperarne gli effetti, dal timore, cioè, che si avessero potuto richiamare in discussione dinanzi al Parlamento quei Codici e quegli ordinamenti i quali, mercè le facoltà concesse dalla legge stessa, erano stati pubblicati.

È noto invero che nella passata Legislatura convinta la Camera che la unificazione legislativa era uno dei principali e più urgenti bisogni dello Stato, commise al Governo di pubblicare i Codici, la legge di ordinamento giudiziario, e le altre leggi complementari uniformi per tutto il regno; e di apportarvi quelle modificazioni che fossero apparse necessarie, purchè non ne andasse alterata la sostanza o ne fossero variati i principii: ed è noto pure alla Camera che, in virtù di questi poteri

concessi per ragioni di suprema necessità, vennero pubblicati il Codice civile, il Codice di procedura civile, il Codice di procedura penale, il Codice di commercio, e la legge organica giudiziaria.

Ora ben di leggieri vedrà la Camera quale perturbazione potrebbe nascere negli affari, quale turbamento negli spiriti, se si potesse dubitare fuori di questo recinto che, attuati appena quei Codici e quell'ordinamento giudiziario, si crede di poter mettere in discussione la legalità di quelle leggi in virtù delle quali da tre mesi si contraggono matrimoni, si aprono successioni, si regolano diritti ed obbligazioni e si pronunziano giudizi. Però quando vidi che l'onorevole Mellana restringeva la sua interpellanza al solo subbietto degli avvocati generali presso le Corti d'appello, io ne rimasi grandemente allietato; perchè alla fin fine, o con avvocati generali o senza di essi, l'ordinamento del Pubblico ministero presso queste Corti può procedere nella medesima maniera, come già da parecchi anni ha proceduto nella maggior parte del regno.

Se non che io doveti temere ancora che l'esempio potesse riuscire contagioso, e che, messo una volta il piede su questa via, l'una discussione avrebbe condotto ad un'altra, e sarebbe stato difficile il prevedere quando e dove avrebbe potuto arrestarsi. E diffatti il discorso eloquentissimo dell'onorevole Brofferio ha giustificato in gran parte il mio timore; perciocchè, come avete udito, di molte e gravi cose intrattenendovi, egli ha messo in questione l'ordinamento del Pubblico ministero e il modo stesso nel quale esso adempie alle sue funzioni; ha sottoposto ad esame l'estensione dei poteri discrezionali del presidente; ha posto in discussione l'opportunità di conservare il *riassunto* che deve farsi dopo la chiusura dei dibattimenti alle Assise; e moltissimi altri principii di ordinamento giudiziario e di rito processuale che costituiscono l'insieme della legislazione oggi vigente.

Ma, lo stesso onorevole Mellana cercò di limitare anche l'oggetto speciale delle sue interpellanze e di togliere i pericoli che potevano nascere dal darvi una inopportuna estensione; e tosto si affrettò di dichiarare, che non era suo pensiero di mettere in discussione la legalità dei Codici e delle leggi pubblicate e di domandare che si dichiarasse illegale la creazione degli avvocati generali; ma soltanto di fare istanze perchè con una novella legge si togliesse di mezzo quest'istituzione inutilmente creata.

La questione adunque si riduce a vedere se le ragioni che hanno potuto suggerire l'istituzione di questo novello grado nell'ordinamento del Pubblico Ministero, sieno tali da consigliarne la conservazione; oppure se gl'inconvenienti adottati si riconoscano così gravi da persuaderne l'abolizione; e in questo caso se si possa prendere una deliberazione immediata, o se non convenga piuttosto rimandarne la discussione al momento in cui una legge generale intorno all'ordi-